



1.6.2017

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Relatore per parere: Elisabeth Köstinger

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di assicurare una corretta transizione verso un'economia a basse emissioni di CO₂ è necessario un quadro stabile per le politiche climatiche. Per avviare e realizzare in modo sostenibile un processo di decarbonizzazione, è opportuno che tutti i settori apportino un contributo adeguato. L'integrazione dei settori LULUCF nella politica di protezione del clima dell'Unione europea a partire dal 2021 è in questo senso una componente importante per una politica climatica orientata al futuro.

L'agricoltura e la silvicoltura svolgono una funzione ecologica, economica e sociale per la società. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e della gestione sostenibile delle foreste deve essere riconosciuto nella politica climatica europea. Gli incentivi per la riduzione dei gas a effetto serra devono andare di pari passo con la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e con un chiaro riconoscimento dello stabilimento di produzione europeo per alimenti e biomasse sostenibili. L'agricoltura e lo sfruttamento sostenibile delle biomasse non sono in contrasto con le ambizioni climatiche, ma piuttosto dovrebbero essere considerate parte della soluzione.

Per stabilire una corretta posizione di partenza, occorre tenere conto in ogni caso delle specifiche preliminari dei settori. Dal 1990, l'agricoltura europea ha ridotto le proprie emissioni già del 24 %.

Allo stesso tempo, è d'importanza fondamentale una chiara distinzione tra gas serra fossili e biogenici. Nel ridurre le emissioni di CO₂, l'agricoltura e la silvicoltura non devono essere danneggiate da altre fonti di emissioni. È opportuno riconoscere l'effetto di sostituzione della bioenergia, della bioeconomia e dell'utilizzo dei prodotti legnosi. Il rilancio dell'"economia verde" è una componente molto importante per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Si evidenziano, pertanto, gli emendamenti alla proposta della Commissione riportati di seguito.

1) I pionieri dell'agricoltura sostenibile non devono essere penalizzati.

Gli Stati membri, che negli anni precedenti hanno già attuato misure ambientali e climatiche, devono avere la possibilità di tenerne conto nel calcolo dell'anno di riferimento per l'agricoltura.

2) In merito ai terreni forestali e alla gestione sostenibile delle foreste, vi sono differenze significative tra gli Stati membri.

È pertanto necessario non soltanto basarsi sugli effetti positivi della protezione del clima attraverso misure di afforestazione, ma anche riconoscere, in particolare, il potenziale di mitigazione del clima attraverso la gestione delle foreste e l'uso di biomasse sostenibili.

3) Stabilendo i valori di riferimento per le foreste, si sviluppa un sistema che rispetta il principio di sussidiarietà.

L'utilizzo sostenibile delle biomasse, l'attuazione di una strategia dell'UE in ambito bioeconomico e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico devono essere rispettati

quando si considerano i criteri per stabilire i valori di riferimento per le foreste da parte degli Stati membri. Come già richiesto nella relazione del Parlamento europeo sulla nuova strategia forestale europea¹, il comitato permanente forestale dovrebbe essere rafforzato e consultato da parte della Commissione in merito all'assistenza tecnica.

4) Gli atti delegati devono essere utilizzati esclusivamente per la modifica di parti non essenziali dell'atto legislativo di base.

¹ Relazione sul tema "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" (2014/2223(INI)), 7 aprile 2015.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015¹⁰.

10

<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

Emendamento

(3) ***Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione. L'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire l'azione rivolta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, con modalità che non minaccino la produzione e la sicurezza alimentari. L'accordo sottolinea inoltre il ruolo della gestione sostenibile delle foreste nel raggiungimento dell'obiettivo di equilibrare le emissioni e gli assorbimenti.*** La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015¹⁰.

10

<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

Motivazione

È fondamentale aggiornare il testo a seguito della ratifica dell'accordo di Parigi. Occorre

inoltre integrare il considerando 3 con un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi, concernente la produzione alimentare, e all'articolo 5 del suddetto accordo, riguardante la gestione sostenibile delle foreste, ai fini dell'obiettivo del raggiungimento di un equilibrio tra emissioni ed assorbimenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. ***A tal fine***, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Emendamento

(4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. ***Esso punta altresì ad aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a promuovere la resilienza climatica e uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare. Per conseguire la finalità dell'accordo di Parigi***, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. ***Le parti riconoscono che l'azione di mitigazione di adattamento dovrebbe seguire un approccio completamente trasparente, che tenga conto degli ecosistemi, e basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.***

Motivazione

Il considerando relativo all'accordo di Parigi dovrebbe essere integrato da un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo – per evidenziare che gli obiettivi e le sfide del settore sono molteplici – e all'articolo 7.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per conseguire le emissioni negative richieste per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) devono essere consistenti e non dovrebbero essere utilizzati solo per compensare le riduzioni delle emissioni risultanti da altre fonti. Poiché gli assorbimenti a partire dalle attività LULUCF sono reversibili, essi non dovrebbero essere utilizzati per compensare le emissioni e dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro strategico per il clima dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi

(5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. ***Inoltre, l'attuazione di soluzioni tecnologiche nei settori agricolo e***

migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

forestale contribuisce al miglioramento della produzione e alla riduzione dell'impronta ambientale. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento

(6) ***Nella lotta ai cambiamenti climatici, la sfida è ridurre gli attuali livelli di CO₂ nell'atmosfera e le emissioni.*** Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, ***sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili da biomassa forestale e utilizzando il potenziale di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro potenziale di sostituzione dei combustibili fossili, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita di questi materiali, dalla produzione della materia prima alle fasi di trasformazione e fabbricazione. La bioeconomia e la bioenergia rappresentano un percorso indispensabile verso un'economia verde e***

senza combustibili fossili. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le pratiche di gestione avanzata possono fornire un significativo contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. La promozione della messa a punto di pratiche innovative e gli incentivi affinché i proprietari dei terreni utilizzino pratiche di gestione avanzata, come l'agricoltura di precisione, la silvicoltura di precisione e l'agricoltura intelligente, sono possibili strumenti per aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi.

Motivazione

L'agricoltura e la silvicoltura di precisione possono ridurre le emissioni ottimizzando l'uso, ad esempio, di combustibili, fertilizzanti e fitofarmaci. Questo modo intelligente di praticare l'attività agricola torna a vantaggio degli agricoltori, dei responsabili della gestione delle foreste e dell'ambiente.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le misure della politica agricola comune e le politiche nazionali hanno un impatto sul profilo in termini di emissioni delle terre coltivate, dei pascoli e delle zone umide. Per quanto concerne il periodo di riferimento per le categorie contabili del suolo di cui al presente

regolamento, il calcolo dovrebbe prendere in considerazione le misure agroambientali attuate dagli Stati membri durante tale periodo.

Motivazione

L'importanza di riconoscere le misure agroambientali risiede nel fatto che i pionieri non sarebbero penalizzati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o **la** loro variazione da un anno all'altro. Per **escludere** gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura **di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare** la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento

(9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, **che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro**. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o **della** loro variazione da un anno all'altro. Per **affrontare** gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, **come, ad esempio, l'impossibilità della gestione forestale in Croazia a causa dell'occupazione del paese, della guerra d'indipendenza e delle circostanze del periodo bellico e post-bellico**, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. **Tali norme dovrebbero inoltre garantire coerenza ed essere allineate ai requisiti di gestione sostenibile delle foreste della Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa)**. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura **trasparente affinché gli Stati membri migliorino la verificabilità e la**

qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.*

Emendamento

(10) *La procedura con cui gli Stati membri stabiliscono il livello di riferimento per le foreste dovrebbe essere trasparente e allineata ai requisiti per la gestione sostenibile delle foreste di Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa)^{1 bis}. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri avvalendosi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC. In tale contesto, è opportuno che la Commissione fornisca assistenza tecnica sulla verifica della conformità ai criteri definiti nell'allegato IV, dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio^{1 ter}.*

^{1 bis} *Forest Europe – Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, Comitato intergovernativo di negoziato per un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa: <http://www.foresteurope.org/>.*

^{1 ter} *Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

Emendamento

(11) In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento. ***Le norme di contabilizzazione per la bioenergia stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire l'uso di biomassa sostenibile nel settore energetico attraverso la generazione di emissioni nel settore LULUCF.***

Motivazione

È necessario evidenziare in maniera corretta il potenziale della bioenergia come sostituto dei combustibili fossili.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni ***di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne*** gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, ***al fine*** di

Emendamento

(12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni ***mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di CO₂ in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8 % delle emissioni globali di CO₂) e aumentare*** gli assorbimenti ***di gas a effetto serra dall'atmosfera***. Le norme di

incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, ***nonché di riconoscere, accogliere positivamente e*** incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, ***riducendo così l'uso di altri materiali non biodegradabili, come la plastica***. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità ***limitata*** di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

Emendamento

(13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano ***le*** suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni ***e non dovrebbe scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure di prevenzione per ridurre i rischi***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, ***per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento***, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

Emendamento

(14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento (UE) ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, ***garantendo al contempo una chiara distinzione tra emissioni e assorbimenti di gas fossili e biogenici a effetto serra . È pertanto opportuno limitare all'agricoltura gli assorbimenti netti annui risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terreni forestali gestiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti. Gli***

Stati membri dovrebbero poter utilizzare fino a 425 milioni di tonnellate di assorbimenti netti risultanti dal presente regolamento allo scopo di adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) *Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, *per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la* contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di

Emendamento

(18) Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, *dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, all'aggiornamento delle categorie del comparto dei prodotti legnosi, alla* contabilizzazione delle transazioni e *alla* revisione dei metodi e degli obblighi di informativa, *per tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi*. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003^{1 bis}*, del regolamento (UE) n. 525/2013 *e* del regolamento (UE) .../... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1 ter}. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

^{1 ter} GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel **2024** e successivamente ogni **cinque** anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento

(19) ***Alla luce del dialogo di facilitazione del 2018, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2019, in merito all'adeguatezza del livello di ambizione del presente regolamento.*** Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel **2023** e successivamente ogni **tre** anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà

tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo **e in altre categorie contabili:**

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) prodotti legnosi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) "livello di riferimento per le foreste", la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Motivazione

La definizione di "livello di riferimento per le foreste" formulata all'articolo 8, paragrafo 1,

dovrebbe figurare all'articolo 3 assieme alle altre definizioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 **agli sviluppi scientifici o tecnici e** per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), **quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo **e nelle altre categorie** di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo *e dalle altre categorie* di cui all'articolo 2, *conformemente agli orientamenti per l'elaborazione delle relazioni adottati dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi per il periodo 2021-2030*. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile *del suolo*.

Emendamento

2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile.

Motivazione

Si propone di includere i prodotti legnosi come categoria inventariata e contabilizzata separatamente, il che sarebbe conforme alle linee guida IPCC del 2006 e alla pratica in materia di comunicazione dell'UNFCCC. Ciò comporterebbe modifiche ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC, **quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.**

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento

2005-2007.

o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono compensare le misure agroambientali attuate durante il periodo di riferimento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento **2005-2007**.

Emendamento

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento *o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono compensare le misure agroambientali attuate durante il periodo di riferimento.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se nel periodo di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comprese misure agroambientali, gli Stati membri possono integrare misure quali:

- misure in materia di cambiamenti climatici e protezione del clima,

- misure di promozione della diversità biologica e genetica,

- misure di promozione della fertilità del suolo e

- misure di protezione delle risorse idriche.

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe penalizzare gli Stati membri che hanno già attuato diverse misure agroambientali conformemente ai programmi della PAC. Detti Stati membri dovrebbero poter trarre vantaggio dai risultati positivi conseguiti in tale periodo. Nel calcolo delle loro emissioni e dei loro assorbimenti in un determinato periodo di riferimento è opportuno tenere conto delle misure agroambientali già attuate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento **2005-2007**.

Emendamento

4. Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento ***o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. ***Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.***

Emendamento

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste.

Motivazione

La definizione di "livello di riferimento per le foreste" formulata all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbe figurare all'articolo 3 assieme alle altre definizioni.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione **un piano** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione **una relazione** nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche **e dell'intensità attuali** di gestione forestale, **quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed** espresso in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche di gestione forestale **sostenibili, in conformità dei migliori dati disponibili e delle politiche e dei programmi forestali nazionali adottati**, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente l'anno, **nonché in base alle attuali politiche e misure di gestione forestale sostenibile degli Stati membri. Il piano si basa altresì sui principi di gestione sostenibile delle foreste e sulle strategie nazionali pubblicate dagli Stati membri in materia fino alla data di presentazione del livello di riferimento per le foreste, e si fonda su analisi a lungo termine realizzate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, ossia pervenire a un equilibrio tra le emissioni antropiche dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi di gas a effetto**

serra nella seconda metà di questo secolo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è **pubblicato** e **sottoposto** a consultazione pubblica.

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale è **pubblicata** e **sottoposta** a consultazione pubblica.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste **nel piano** nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste **nella relazione** nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione **esamina i piani nazionali** di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche **per valutare** in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di

Emendamento

5. **Come indicato all'allegato IV**, la Commissione **agevola la valutazione tecnica della relazione nazionale** di contabilizzazione forestale **presentata da uno Stato membro e delle eventuali correzioni e/o rettifiche tecniche, allo**

cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione **può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.**

scopo di stabilire in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti siano stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. **La Commissione formula raccomandazioni tecniche all'indirizzo degli Stati membri e stila una relazione di sintesi.**

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce **dell'esame svolto** in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base **ai piani** nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche **presentati**, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito **dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano** a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce **della valutazione tecnica svolta** in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base **alle relazioni** nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche **presentate**, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito dallo Stato membro nell'ambito **della valutazione tecnica. Qualora uno Stato membro non abbia aggiornato il suo livello di riferimento per le foreste, continua** a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 **il valore cui all'allegato II.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la

Emendamento

Gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di

funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

cui all'allegato V:

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi come emissioni e assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Motivazione

I prodotti legnosi sono effettivamente il risultato di un'attività umana/antropogenica e pertanto dovrebbero essere contabilizzati in modo analogo ai terreni imboschiti. Ciò significa che le modifiche effettive nelle riserve di carbonio associate ai prodotti legnosi sarebbero incluse nella contabilità.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per aggiornare le categorie del comparto dei prodotti legnosi mediante l'introduzione di prodotti aggiuntivi – come i prodotti a base biologica innovativi e sostenibili che hanno un effetto di sostituzione positivo – nonché i valori di emivita predefiniti specificati all'allegato V.

Motivazione

Per tenere maggiormente conto, nella contabilizzazione LULUCF, dello stoccaggio del carbonio di futuri prodotti innovativi a base biologica, la Commissione dovrebbe suggerire

categorie aggiuntive per il comparto dei prodotti legnosi.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa di cui all'allegato VI al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC, **quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della valutazione della conformità degli Stati membri all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4, per gli Stati membri le cui emissioni totali superano gli assorbimenti si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni **eventualmente cancellata** a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

Emendamento

1. Ai fini della valutazione della conformità degli Stati membri all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4, per gli Stati membri le cui emissioni totali superano gli assorbimenti si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030**che lo Stato membro ha scelto di cancellare, come una delle opzioni di flessibilità.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati

di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

di cui agli articoli 3, 5, 8, **9**, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Motivazione

L'articolo in esame viene allineato all'emendamento relativo all'articolo 9.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio **2024** e successivamente ogni *cinque* anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *potendo eventualmente formulare* proposte.

Emendamento

***Alla luce del dialogo di facilitazione del 2018**, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio **2019**, circa l'adeguatezza del livello di ambizione del presente regolamento. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio **2023** e successivamente ogni *tre* anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, **al fine di mantenere il presente regolamento allineato alle decisioni pertinenti adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi, e formula** proposte.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Allegato I – sezione B – lettera f

Testo della Commissione

(f) *per i* terreni imboschiti e *i* terreni forestali gestiti: *prodotti legnosi*.

Emendamento

(f) *prodotti legnosi da* terreni imboschiti e terreni forestali gestiti.

Motivazione

Si propone di includere i prodotti legnosi come categoria distinta per escluderli dal livello di riferimento per le foreste; pertanto, è necessario modificare di conseguenza il testo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato II – tabella 2 – titolo

Testo della Commissione

Livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri, ***inclusi di prodotti legnosi***

Emendamento

Livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione A – lettera c

Testo della Commissione

(c) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti ***dall'uso di biomassa*** siano contabilizzati correttamente;

Emendamento

(c) i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti ***dall'uso di terreni forestali gestiti*** siano contabilizzati correttamente ***e che vi sia un bilanciamento tra emissioni e assorbimenti;***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione A – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera e

Testo della Commissione

(e) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e **nella strategia** dell'Unione europea in materia di biodiversità;

Emendamento

(e) i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali **sia per la produzione di energia che per altre finalità di sostituzione di materiali a base fossile**, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, **nei programmi e** nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nelle strategie dell'Unione europea in materia di **bioeconomia e** biodiversità; **uno Stato membro che abbia recentemente introdotto o che intenda introdurre una nuova politica di gestione e sfruttamento delle foreste che porti a un incremento della raccolta del legname non deve essere penalizzato da debiti a norma del presente regolamento, a condizione che tale politica sia proattiva e sostenibile e che non determini una diminuzione della capacità di assorbimento delle foreste dello Stato membro nel lungo periodo;**

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera g

Testo della Commissione

(g) i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario

Emendamento

(g) i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. **Gli inventari dei gas a effetto serra sono conformi alle decisioni pertinenti adottate dagli organismi dell'UNFCCC o**

nazionale dei gas a effetto serra.

dell'accordo di Parigi. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione B – titolo

Testo della Commissione

B. Elementi *del piano* nazionale di contabilizzazione forestale

Emendamento

B. Elementi *della relazione* nazionale di contabilizzazione forestale

Emendamento 51

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione B – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale *presentato* in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

Emendamento

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale *presentata* in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

Emendamento 52

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione B – lettera f – punto 2

Testo della Commissione

(2) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste *e ai prodotti legnosi*, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

Emendamento

(2) emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato IV – sezione B – lettera f – punto 3

Testo della Commissione

(3) caratteristiche delle foreste, tra cui struttura delle classi di età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale ***di routine***;

Emendamento

(3) caratteristiche delle foreste, tra cui struttura delle classi di età, crescita, durata del turno e altre informazioni ***pertinenti*** sulle attività di gestione forestale;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
Riferimenti	COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 12.9.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 12.9.2016
Relatore per parere Nomina	Elisabeth Köstinger 30.8.2016
Esame in commissione	5.12.2016
Approvazione	30.5.2017
Esito della votazione finale	+: 20 -: 13 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropè, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Christofer Fjellner

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

20	+
PPE	Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir
ECR	Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk
ALDE	Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula
ENF	Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

13	-
S&D	Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella
ALDE	Ivan Jakovčić
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
Verts/ALE	Martin Häusling, Bronis Ropé
EFDD	John Stuart Agnew, Marco Zullo

3	0
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro
GUE/NGL	Matt Carthy

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti